

Circolare n°: 2/2020

Oggetto: *Le novità del Decreto Fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2020 dopo la conversione in legge*

Sommario: E' stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301 la Legge n. 157/2019 di conversione del Decreto fiscale n. 124/2019.

Contenuto: _____

Tra le novità di maggior rilievo del "Collegato fiscale" si segnalano:

- l'abbassamento dal 1° luglio 2020 della soglia per i pagamenti in contanti;
- l'introduzione dal 1° luglio 2020 della lotteria degli scontrini;
- l'eliminazione dell'impianto sanzionatorio previsto in caso di mancata accettazione dei pagamenti tramite POS;
- nuove scadenze per l'invio dell'esterometro;
- la revisione dell'impianto sanzionatorio per i reati tributari.

Nella presente circolare evidenziamo le principali modifiche introdotte dopo l'iter parlamentare di conversione in legge.

Indice: _____

P.1 ————— MISURE FISCALI

P.2 ————— MISURE PENALI

MISURE FISCALI: _____

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Tra le misure introdotte dal "Decreto fiscale" è prevista, al fine di incentivare l'utilizzo di modalità di pagamento "tracciabili", una specifica "**lotteria degli scontrini**", riservata tanto ai consumatori quanto ai negozianti, qualora il pagamento avvenga con carte o bancomat, a valere sulle operazioni effettuate a decorrere dal 1.07.2020 (in precedenza dal 01.01.2020).

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

E' prevista poi l'esclusione dall'imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo dei premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini¹.

Scompare invece la sanzione (da 100 euro a 500) a carico dell'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Nel caso in cui il negoziante si rifiuti di acquisire il codice, l'acquirente può segnalare tale circostanza nel Portale Lotteria. Le segnalazioni potranno poi essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

SANZIONI MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI

Viene eliminata l'applicazione di specifiche sanzioni che prevedevano una multa di 30 euro cui aggiungere il 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte.

Ulteriore misura è la riduzione della soglia massima per i pagamenti in contanti, che, dagli attuali 3.000 euro, passerà dapprima a 2.000 euro (dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021) e successivamente a 1.000 euro (dal 1° gennaio 2022).

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È previsto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a € 400.000

Il credito d'imposta:

¹ La modifica assicura al vincitore di percepire l'intero importo stabilito per ciascun premio in palio e mira ad incentivare la partecipazione alla lotteria rafforzando la finalità anti evasione e di recupero del gettito.

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall'1.7.2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Sono demandate all'Agenzia delle Entrate le modalità ed il contenuto delle comunicazioni.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

Vengono ridefinite le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale/trimestrale;
- del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito**.

Il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall'1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA

- **PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:** è previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS;
- **INVIO CON UN'UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO:** i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo di memorizzazione/trasmisione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica/trasmisione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS;
- **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE:** in caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

E' previsto che a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall'1.7.2020 in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

- dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
- delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;

A partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

RITENUTE/COMPENSAZIONI APPALTI E SUBAPPALTI

Con l'obiettivo di tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell'esecuzione di opere/servizi, **viene disposto che il committente (sostituto d'imposta) che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera/servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto o di affidamento a soggetti consorziati, che prevedono:**

- **uso prevalente di manodopera presso le sedi del committente**
- **utilizzo di beni strumentali di proprietà del medesimo**

devono richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria e alle subappaltatrici, copia dei Mod f24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle addizionali IRPEF regionali/ comunali.

L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato** nell'esecuzione dell'opera / servizio affidato.

L'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici **trasmettono al committente** i mod. f24 ed un elenco dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere/servizi:

- **almeno 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;**
- con l'indicazione delle ore di lavoro prestate, dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:

- non trasmettano i dati richiesti;
- abbiano omesso o versato in misura insufficiente le ritenute fiscali

il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate, dando comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

La disciplina indicata non si applica qualora le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente, ed allegando una certificazione, ossia una sorta di "DURC fiscale" (le cui modalità di rilascio/riscontro saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate) la sussistenza dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente:

- risultino in attività da almeno 3 anni siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione.

La certificazione è messa a disposizione dall'agenzia delle entrate e ha validità di 4 mesi.

INCENTIVI IN CONTO ENERGIA

Al fine di superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti disciplinati dalla "Tremonti ambiente" ex art. 6 commi 13-16 L. 388/2000, è previsto che il contribuente, per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, deve versare una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della predetta definizione devono:

- presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate le cui modalità/contenuto saranno individuate da uno specifico Provvedimento;
- versare gli importi dovuti entro il 30.6.2020.

Nella predetta comunicazione il contribuente deve:

- indicare l'eventuale pendenza di giudizi relativi al recupero delle agevolazioni non spettanti;
- rinunciare agli stessi giudizi che sono sospesi dal Giudice (dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute).

ESTEROMETRO

Viene modificata la periodicità di invio della comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Si passa dall'attuale **trasmissione mensile a quella trimestrale**, che dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

MISURE PENALI:

E' stato completamente modificato il quadro normativo in materia di sanzioni penali previste dal D.Lgs 74/2000:

- in caso di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). In tale fattispecie si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Inoltre se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale fattispecie si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- in caso di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). In tale circostanza si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- in caso di **dichiarazione infedele** si applica la reclusione da 2 a 4 anni se:
 - l'ammontare delle imposte IRPEF/IRES/IVA evase è superiore a euro 100.000 (in precedenza euro 150.000);
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in

dichiarazione, o, comunque, superiore a euro 2 milioni (in precedenza euro 3 milioni). E' previsto inoltre che non diano luogo non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente (in precedenza singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni. L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni, qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a euro 50.000;
- in caso di **emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Inoltre se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale circostanza si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- in caso di **occultamento/distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). In tale circostanza si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote
- in caso di **sottrazione fraudolenta** al pagamento di imposte è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Con riferimento invece all'IVA e al versamento delle ritenute dovute/certificate non sono state confermate le soglie ridotte, rispettivamente a 150.000 per l'IVA e a 100.000 euro per le ritenute, che pertanto rimangono così disciplinate:

- in caso di **omesso versamento di ritenute dovute/certificate** per un ammontare superiore a euro 150.000 per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di **omesso versamento dell'IVA** per un ammontare superiore a 250.000 per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Le disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione in GU della legge conversione, ossia dal 25.12.2019

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner



Studio Brunello e Partner
PROFESSIONISTI PER LE IMPRESE

*Circolare del
13 gennaio 2020*

Dr. Fabio Pavan